CAMERA DEI DEPUTATI N. 1157

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERVELLO, BAGHINO, VALENSISE, MATTEOLI, TATARELLA, FRANCHI

Presentata il 22 luglio 1987

Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, concernente nuove modalità per l'elezione del consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria del servizio radiotelevisivo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le recenti contestate interpretazioni delle norme attualmente vigenti per la elezione del consiglio di amministrazione della RAI-TV impongono una riflessione.

Se esaminiamo le disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, in relazione alle norme precedentemente in vigore, vediamo che nell'attuale consiglio di amministrazione non esistono più i posti riservati ai rappresentanti dell'IRI, e neppure quelli che erano attribuiti ai rappresentanti delle regioni.

Oggi la Commissione parlamentare di vigilanza ha esclusivamente il potere di « nominare », dice erroneamente la legge, poiché, invece, si tratta di « eleggere », sedici membri senza alcun'altra indicazione o riserva di qualsiasi genere.

Non entriamo nel merito delle ragioni politiche che hanno portato alle soppressioni dei posti riservati all'IRI ed alle regioni, intendiamo soffermarci sul sistema elettorale che è stato adottato.

Si procede in primo luogo con il voto « limitato ai tre quarti », cioè ciascun componente della Commissione di vigilanza può votare al massimo per dodici (tre quarti di sedici) candidati.

In secondo luogo la legge stabilisce che le elezioni dei primi dodici componenti il consiglio d'amministrazione sarà valida solamente se ciascun candidato avrà ottenuto la « maggioranza assoluta » dei voti.

Poiché « maggioranza assoluta » significa conseguire il 51 per cento degli effettivi componenti dell'assemblea deputata all'elezione, nel nostro caso ciascun candidato dovrà conseguire almeno ventuno voti, poiché la Commissione di vigilanza è formata da quaranta parlamentari.

La Commissione di vigilanza, organo politico-parlamentare, è stata costituita secondo il principio – proprio del Parlamento – per cui i componenti la Commissione stessa proporzionalmente rappresentano la consistenza numerica dei rispettivi gruppi parlamentari.

In tal modo, oggi la Commissione è formata da quattordici democristiani, dieci comunisti, cinque socialisti, due indipendenti di sinistra, due del Movimento sociale ed uno per ciascuno dei rimanenti partiti, repubblicano, liberale, democrazia proletaria, partito radicale, partito socialdemocratico e Südtiroler Volkspartei e per il gruppo verde.

Ne consegue che, dovendo ciascuno dei dodici candidati, raggiungere la maggioranza assoluta (cioè ventuno voti), i vari gruppi, debbono preventivamente accordarsi sui singoli nomi per far convergere su di loro i voti necessari. In altre parole, la elezione costituisce la ufficializzazione di volontà formatesi al di fuori del momento elettorale, tanto che il voto che esce dall'urna – se i patti e le intese sono stati rispettati – conferma « la nomina » (e questa volta il termine è tecnicamente appropriato) effettuata in altra sede, e cioè in sede politica.

Per di più, questa non edificante procedura oltre ad essere vincolata all'obbligo della maggioranza assoluta, è anche colpita da sanzioni per il caso in cui gli accordi su qualche nominativo non fossero stati rispettati nel segreto dell'urna. Infatti il primo comma dell'articolo 6 dispone che « la nomina è validamente effettuata se tutti i componenti risultano eletti nella medesima votazione ».

In altre parole: o gli impegni precedentemente presi sono eseguiti, o tutto è invalidato.

Si determina così un blocco rigido, costituito dai partiti maggiori che prevaricano partiti minori, ai quali non restano che i quattro residui posti, per raggiungere il *plenum* dei sedici consiglieri di amministrazione; tali posti, per altro, vanno attribuiti, una volta eletto il blocco dei dodici a coloro che hanno riportato più voti.

Ma anche qui il gioco è scoperto: basta che il maggior partito di opposizione (il PCI) concentri i propri voti su quattro nominativi per i quali non è richiesta la maggioranza assoluta, perché i partiti minori siano esclusi dall'accordo di maggioranza « qualificata ».

Concludendo, dobbiamo dire che la procedura per eleggere i componenti il consiglio di amministrazione della RAI-TV è fatto a vantaggio di pochi gruppi, con evidente esclusione delle minoranze.

Riteniamo quindi doveroso proporre una sostanziale modifica delle norme attualmente in vigore.

Se la Commissione parlamentare di vigilanza è stata costituita secondo il principio che i suoi componenti rappresentano proporzionalmente la consistenza numerica dei gruppi presenti nel Parlamento, è necessario che essa proietti la (stessa) sua struttura, nella elezione del consiglio della RAI-TV, senza creare monopoli ed oligarchie.

Pertanto, nell'articolo 1 proponiamo che ciascun gruppo politico che compone la Commissione di vigilanza presenti un numero di candidati proporzionale alla propria consistenza, con la piena garanzia per le elezioni delle minoranze, adottando, in altre parole, i criteri ed il sistema in uso nella Camera dei deputati.

Abbiamo inteso aggiungere una sola limitazione, non prevista dalla legge at-

tualmente in vigore: i candidati non debbono essere titolari di proprie stazioni radio o televisive, né interessati a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo in emittenti private.

Il sistema elettorale proposto intende rendere pluralistico il consiglio di amministrazione della RAI-TV, assicurando a ciascun gruppo del Parlamento la presenza e superando l'attuale deplorevole realtà di lottizzazione, tra i gruppi più forti e tra i minori eventualmente cooptati, della gestione del servizio pubblico radiotelevisivo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è sostituito dal seguente:

« 1. - Il consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria del servizio radiotelevisivo è composto da sedici membri eletti dalla Commissione parlamentare di vigilanza di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103 ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 807 del 1984, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. I candidati, designati dai componenti la Commissione parlamentare di vigilanza, sono eletti, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze, proporzionalmente alla consistenza complessiva dei gruppi parlamentari.

1-*ter*. I candidati non possono essere titolari di proprie stazioni radio o televisive, né devono essere a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modo interessati o collegati con emittenti radiotelevisive private ».